



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

DIREZIONE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE
UFFICIO VIII

3618/0124

**IL CAPO DELL'UFFICIO VIII DELLA DIREZIONE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE**

- VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante le “Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato” e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO il R.D. 23 maggio 1924, n. 827, recante il “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato” artt. 273 e seguenti;
- VISTO il D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, recante l’“Ordinamento dell’Amministrazione degli Affari Esteri”;
- VISTO il D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, “Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili”, e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO il D.L.vo 7 agosto 1997, n. 279, recante l’“Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato”, e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO il D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165, recante le “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTA la Legge del 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica);
- VISTI il D.P.R. 19 maggio 2010, n. 95 – Riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, norma dell’art.74 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n.133; e il D.M. 11 ottobre 2010, n. 2060, recante disciplina delle articolazioni interne degli uffici di livello dirigenziale generale presso l’Amministrazione centrale del Ministero degli Affari Esteri, con cui è stata istituita la Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese;
- VISTO il D.L.vo 16 maggio 2016, n. 90, recante il “Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell’art. 40, co. 1, della L. 196/2009”;
- VISTO il D.L.vo 30 giugno 2011, n.123 sulla riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO il D.M. 03 febbraio 2017, n. 233, registrato alla Corte dei Conti il 07 febbraio 2017, che disciplina le articolazioni interne distinte per unità e uffici delle strutture di primo livello dell’Amministrazione centrale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ed individua gli Uffici di livello dirigenziale non generale attribuibili a dirigenti di cui all’art.15 del D. L.vo 30 marzo 2001, n. 165 e ss. mm. ii.;
- VISTA la Legge di bilancio 27 dicembre 2019, n. 160, Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 (G.U. 30 dicembre 2019, n. 304, Suppl. Ordinario n. 45);
- VISTO il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 31 dicembre 2019, pubblicato sul supplemento ordinario n. 46 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale n. 305 del 31 dicembre 2019, con il quale è stata effettuata la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022;
- VISTO il D.P.R. 23 agosto 2019, n. 24, registrato alla Corte dei Conti il 12 settembre 2019, reg. 1817, di nomina dell’Amb. Enzo Angeloni a Direttore Generale per la Promozione del Sistema Paese;
- VISTA la Direttiva del On. Ministro per l’anno 2020 del 9 gennaio 2020, n. 3705, registrata alla Corte dei Conti il 19 febbraio 2020, n.281;

VISTO	il D.M. 29 gennaio 2020, n. 5120/1/ bis, con il quale è stata effettuata l’assegnazione delle risorse finanziarie, umane e materiali ai Dirigenti Generali titolari dei Centri di Responsabilità;
VISTO	il D.M. 31 gennaio 2020, n. 3600/2503, concernente la ripartizione delle risorse finanziarie, tra i Capi delle Unità e degli Uffici della Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese;
VISTO	il D.M. 17 settembre 2018, n. 1760, registrato alla Corte dei Conti il 27 settembre 2018, reg. 1861, con il quale il Consigliere d’Ambasciata Giuseppe Pastorelli è stato nominato Capo dell’Ufficio VIII a decorrere dal 29 ottobre 2018;
VISTO	l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
VISTO	il D.L.vo 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 23 aprile 2014, n. 89;
VISTO	il Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. “Decreto Cura Italia”) convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020 n. 27 e in particolare l’art. 72, comma 1 che istituisce il “Fondo Promozione Integrata”;
VISTO	il Decreto interministeriale n. 1202/703 del 9 aprile 2020 mediante il quale si definisce la ripartizione di tale Fondo;
VISTO	il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 64337 del 1° giugno 2020, registrato dalla Corte dei Conti in data 5 giugno 2020, foglio 765, in attuazione dell’art. 72, comma 3 del D.L. 18/2020;
VISTO	il DM 3600/2519 dell’11 giugno 2020 con cui sono stati individuati i capitoli di bilancio e decretati i poteri di spesa per le risorse di cui al D.L. 18/2020 assegnate alla Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese;
VISTO	il D.L.vo 18 aprile 2016, n. 50, recante il “Codice dei contratti pubblici” (di seguito, in breve, anche “Codice”) e modifiche del D.L.vo correttivo 19 aprile 2017, n. 56;
VISTO	l’art. 32, comma 2 del Codice, ai sensi del quale prima dell’avvio delle procedure di affidamento le stazioni appaltanti determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
CONSIDERATO	che questo Ufficio, nell’ambito del proprio mandato istituzionale di promozione e diffusione della cultura italiana all’estero quale strumento di valorizzazione del Sistema Italia (coerentemente con le linee strategiche di promozione integrata denominata “Vivere all’Italiana” del MAECI) e avendo riguardo alle finalità del Fondo Promozione Integrata di cui sopra, intende realizzare un progetto espositivo da destinare alla circuitazione in più città straniere avente ad oggetto la riflessione (da operarsi grazie a diversi media) sui cambiamenti sociali e culturali dovuti all’emergenza sanitaria COVID-19 e, in particolare modo sul ruolo dell’Italia nella gestione dell’emergenza e nel delineare a livello internazionale le prospettive future, con particolare riferimento al settore artistico-culturale;
VISTO	la proposta di progetto espositivo “Aria italiana” ideato da ICA Milano (con sede legale in Via Orobica 26, 20139 Milano e P.IVA n.10705690963) e presentato in data 15 luglio 2020, consistente in un modulo espositivo (corredato di un progetto editoriale e di una produzione audiovisiva) da realizzarsi attraverso l’utilizzo di diversi media e grazie al contributo di figure di indiscusso prestigio nei rispettivi settori (arte, architettura, editoria, cinema e audiovisivo);
RITENUTO	che tale progetto risponda pienamente alle esigenze di promozione di cui sopra e che rappresenti un’iniziativa culturale di prima grandezza che, grazie ai contributi di autori, artisti e creativi italiani, potrà valorizzare diversi ambiti della cultura italiana contemporanei, anche tramite la relazione con l’attuale contesto internazionale;
CONSIDERATO	che tale iniziativa si propone, all’indomani dell’emergenza sanitaria causata dall’epidemia da COVID-19, quale efficace strumento in un’ottica di costruzione di una nuova e più forte narrazione dell’Italia all’estero, nonché quale misura di vero e proprio sostegno alle industrie culturali e creative italiane;
VISTO	l’art. 63, comma 2 del Codice che disciplina l’uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nel caso di forniture e servizi che possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico poiché lo scopo dell’appalto consiste nell’acquisizione di una rappresentazione artistica unica;
CONSIDERATO	che ICA MILANO è un’affermata realtà culturale italiana, costituita nella forma di una fondazione, che ambisce ad essere un organismo per la cultura contemporanea e un progetto ecologico per l’arte basato sul principio di sostenibilità e sulle relazioni tra le persone, il loro contesto e il mondo dell’arte.

CONSIDERATO	che ICA MILANO può vantare solida e comprovata esperienza nell'elaborazione e realizzazione di progetti espositivi dedicati alle arti contemporanee e in progetti "cross-mediali";
CONSIDERATO	che il progetto espositivo "Aria italiana" (nelle sue diverse componenti, che costituiscono un <i>unicum</i> inscindibile e le cui parti si rafforzano vicendevolmente) costituisce un prodotto artistico unico nel suo genere proprio per il carattere di approfondimento non meramente incentrato sulle arti visive ma sui punti di incontro fra le arti e fra le riflessioni di intellettuali e studiosi, traendo la propria forza comunicativa e promozionale dalle logiche delle sintonie tra i diversi linguaggi/pratiche o ricerche;
CONSIDERATO	che tale progetto vedrà la collaborazione di figure che risultano assolute eccellenze nel loro campo specifico, fra cui il noto architetto della sostenibilità Mario Cucinella, e pertanto la sua fornitura è possibile solo da parte di tale società;
CONSIDERATO	che tale mostra costituisce un progetto espositivo senza precedenti, consistente nel primo progetto di riflessione transmediale sul mondo post-COVID e sul ruolo, in esso, dell'Italia;
RITENUTO	che l'oggetto del rapporto contrattuale con la ICA Milano è dunque pienamente ascrivibile dunque alla fattispecie definita nell'art. 63 comma 2, punto b1 del Codice, in virtù della "rappresentazione artistica unica";
VISTO	l'art. 35, comma 4 del Codice ai sensi del quale il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA valutato dall'amministrazione aggiudicatrice;
VISTA	l'allegata dichiarazione di congruità;
RITENUTO	congruo stabilire, alla luce dei valori di mercato dei servizi in questione, l'importo massimo da destinare alla fornitura dei servizi sopra descritti in € 260.000,00 (duecentosessantamila/00) comprensivo di ogni onere e al netto dell'IVA, corrispondente al valore stimato dell'appalto ai sensi dell'art. 35, comma 4 del Codice;
ACCERTATO	che i servizi in questione non sono rinvenibili attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) né sono oggetto di convenzioni Consip;
CONSIDERATO	che questa Direzione Generale non ha finora usufruito dei servizi di ICA Milano Fondazione, che risulta in possesso dei prescritti requisiti di idoneità professionale e delle capacità tecniche, nonché dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D. lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
PRESO ATTO	che, alla luce di quanto precede, risulta possibile procedere all'affidamento diretto a favore della società ICA Milano per la fornitura dei servizi sopra descritti;

DETERMINA

Art. 1

Ai sensi dell'art. 63, comma 2 del d. lgs. n. 50/2016 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni, è avviata una procedura di affidamento diretto senza previa pubblicazione di un bando di gara in favore di ICA Milano (con sede legale in Via Orobia 26, 20139 Milano e P.IVA n.10705690963) per la fornitura dei servizi di elaborazione, curatela e realizzazione del progetto "Aria Italiana" e, in particolare, per la fornitura dei servizi di: curatela della mostra; realizzazione di un modulo espositivo per mostra circuitante; realizzazione di un libro-catalogo; realizzazione di video d'autore.

Art. 2

Ai sensi di quanto disposto all'art. 3, comma 5, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni recante il "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", per l'affidamento diretto di cui al presente articolo è stato acquisito il seguente **Codice Identificativo di Gara: 8378663370.**

Art. 3

La spesa massima complessiva connessa alle prestazioni di cui all'art. 1 dovrà essere di euro 260.000,00 (Duecentosessantamila /00) IVA esclusa. Tale spesa è destinata a trovare copertura negli stanziamenti previsti e, in particolare nel Cap. 2471 pg. 18 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2020.

Art. 4

Di programmare l'iniziativa nell'ambito del mandato istituzionale dell'Ufficio e dei compiti di promozione e diffusione della cultura italiana all'estero, quale strumento di valorizzazione del Sistema Italia e avendo riguardo alle finalità del "Fondo Promozione Integrata" istituito con il DL 18/2020 (cd. "Cura Italia") richiamato nelle premesse.

Art. 5

L'affidamento sarà finalizzato con stipula di un contratto mediante apposizione di firma digitale, conformemente alle normative vigenti.

Art. 6

I servizi dovranno essere inderogabilmente forniti entro il 10 novembre 2020. Ove la prestazione venisse realizzata in modo insoddisfacente o incompleto per cause attribuibili al contraente, non saranno ammessi a pagamento se non i servizi effettivamente e compiutamente forniti. Vengono altresì stabilite le penali come riportate all'art. 145 comma 3 del sia pur abrogato D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207: "Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, le penali da applicare sono stabilite dal Responsabile del procedimento, in sede di elaborazione del progetto posto a base di gara ed inserite nel contratto, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per cento dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo".

Art. 7

Il pagamento sarà espletato come da condizioni che saranno inserite nel contratto previo accertamento da parte di questo Ufficio della regolare esecuzione di quanto richiesto.

Art. 8

Il responsabile unico del procedimento è il dott. Angelo Gioè.

Roma,

**Il Capo dell'Ufficio VIII DGSP
Cons. Amb. Giuseppe Pastorelli**